



CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

Ai sensi dell'articolo 62, comma 9, del D. Lgs. n. 36 del 2023

La Regione Campania, nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Ufficio Appalti- Centrale di Committenza Regionale", con il ruolo di Stazione Appaltante qualificata, Dott. Giovanni Diodato, individuato con DGR n. 316 del 04.06.2025, domiciliato per la carica presso la sede di Via Santa Lucia, n. 81, Napoli, nel seguito Ufficio Appalti;

E

La Fondazione Idis-Città della Scienza, Persona Giuridica Privata iscritta nell'apposito Registro della Regione Campania, che esplica i suoi fini statutari nell'ambito della Regione Campania (art 2 dello Statuto della Fondazione Idis – Città della Scienza), C.F. 95005580634- P.I. 05969960631, con sede legale in via Coroglio, 104 e 57 80124 Napoli, in persona del Presidente prof. Riccardo Villari, nel seguito Fondazione;

PREMESSO

- che la Regione Campania, attraverso il proprio Ufficio Grandi Opere, ha attivato procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nella titolarità degli uffici della Giunta Regionale, oltre che, come nel caso specifico, per altri enti pubblici del territorio della Campania in qualità di Stazione Appaltante qualificata;
- che con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, *Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale*, si è provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale *Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale* cod. 302.00.00 che ha acquisito le competenze in materia di Appalti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere;
- con deliberazione n. 316 del 4/06/2025 la Giunta ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00, il dott. Giovanni Diodato;
- con decreto n. 76 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Direttore dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00.

PREMESSO altresì

- Che la Fondazione Idis-Città della Scienza è ente iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Campania;
- Che in data 14 agosto 2014 veniva sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale per la Campania ed il Molise, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Fondazione IDIS – Città della Scienza e la Regione Campania, nell'ambito della programmazione delle risorse FSC 2007 – 2013, l'Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione Città della Scienza” che prevedeva, tra gli interventi, la Ricostruzione del Science Centre di Città della Scienza;
- Che l'APQ stabiliva che il progetto dell'infrastruttura doveva essere definito attraverso la pubblicazione di un concorso internazionale di progettazione;
- Che a tal fine, con Determina Presidenziale n. 1 del 07/11/2014, la Fondazione pubblicava un concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi, per affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva del nuovo Science Centre di Città della Scienza;
- Che alla procedura veniva assegnato il codice CIG 57825295E52 e il Codice CUP G69F14000000005;
- Che il progetto definitivo, consegnato dal raggruppamento vincitore, Finalca Ingegneria, veniva trasmesso dalla Fondazione alla DG10 della Regione Campania in data 23/12/2015 per la promozione della stipula dell'Accordo di Programma per la ricostruzione di Città della Scienza, come previsto dall'art 6 dell'APQ 14/08/2014;
- Che per l'attuazione dell'intervento *de quo* veniva stipulata, tra Regione Campania e Fondazione IDIS Città della Scienza, opportuna convenzione prot. n. CZ.2016.0000003 del 19/01/2016;
- Che con nota del 24/02/2016 prot n. 128244, veniva convocata la Conferenza dei Servizi per l'attuazione dell'intervento CdS – A1b “Ricostruzione Science Centre di Città della Scienza – Realizzazione dell'Infrastruttura”.
- Che la Conferenza dei Servizi subiva un arresto procedurale per mutati indirizzi politico-urbanistici e in data 30/04/2019 veniva emanato il PRARU Bagnoli che sanciva la delocalizzazione del nuovo Science Centre, imponendo, di fatto, la modifica del progetto e del relativo contratto;
- Che con la Cabina di Regia del 12/09/2022, a cui seguiva il Decreto Dirigenziale del 07/12/2022 si individuava una nuova area sulla quale localizzare il Nuovo Science Centre e pertanto la Fondazione sottoscriveva con la R.T.I. Finalca s.r.l. in data 23/12/2022 un atto transattivo in cui si dava incarico alla R.T.I. di redigere un Piano di Fattibilità Tecnico Economica per l'adeguamento del progetto alla nuova localizzazione;
- Che il PFTE veniva approvato con il Decreto n. 4 del 04/05/2023 dal Commissario Straordinario per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio,

ricollocandolo nell'unità di intervento del PRARU denominata 1b2;

- Che con la DGR 197 del 17/04/2025, la Regione Campania ha finanziato, tra gli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) - Area tematica "Cultura" – Settore "Attività culturali", l'intervento e.1. "Ricostruzione Science Centre di Città della Scienza – Realizzazione dell'infrastruttura" (CUP G68E14000000005) di un primo lotto per un importo pari ad € 21.400.000,00 IVA inclusa a valere sulle risorse FSC 2007-2013 e ha individuato, altresì, quale soggetto attuatore la Fondazione IDIS-Città della Scienza.
- Che facendo seguito alla DGR 197 del 17/04/2025, la Fondazione, con addendum al contratto per la progettazione ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera C, del Dlgs 31 marzo 2023, n. 3 ha incaricato la Finalca Ingegneria di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo alla realizzazione del "Nuovo Science Centre Città della Scienza" – I Lotto Funzionale (CUP G68E14000000005).
- Che il suddetto PFTE per la realizzazione del primo lotto è stato sottoposto a verifica dalla società Imperia SRL, con esito positivo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 in data 06.10.2025, con rapporto di verifica finale Prot. 2025. N981_U_AD_2025.10.07;

CONSIDERATO

- che la Fondazione Idis esplica i suoi fini statuari nell'ambito della Regione Campania (art 2 dello Statuto della Fondazione Idis – Città della Scienza);
- che la Fondazione Idis deve procedere all'affidamento del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto "Ricostruzione Science Centre di Città della Scienza – Realizzazione dell'Infrastruttura" indicato in premessa per un importo pari ad € 21.400.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse FSC 2007-2013, nonché del II lotto di completamento della medesima Infrastruttura, di importo pari a € 50.344.280,54 IVA inclusa, di cui al PFTE approvato il 04/05/2023, con decreto n. 4 del Commissario straordinario per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di rilevante interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, previo esercizio del diritto di opzione ex art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, in caso di reperimento del relativo finanziamento, e non ha la qualificazione per l'espletamento di attività di stazione appaltante, in quanto la qualificazione dalla stessa posseduta non è sufficiente per poter procedere in proprio ad aggiudicare il detto appalto;
- che la Fondazione Idis – Città della Scienza è Stazione Appaltante qualificata, per quanto concerne il settore LAVORI, con livello L3 che consente gare per importi fino a 1.000.000 di euro;
- che è, pertanto, necessario avvalersi dell'attività di una stazione appaltante opportunamente qualificata e il desunto collegamento funzionale e strumentale tra la Regione Campania e la Fondazione Idis rende naturale ed opportuna la scelta di detta Regione per l'espletamento della indicata attività

RICHIAMATO

l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato, tra l'altro, mediante apposita convenzione in forza della quale le due parti coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune mediante reciproca collaborazione, con l'obiettivo di fornire servizi di interesse generale a favore della collettività o a parte di essa e la possibilità di concludere accordi finalizzati allo svolgimento congiunto di compiti di interesse pubblico.

RILEVATO

che tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, strumentale all'esercizio di funzioni attribuite dalla legge, strumentali all'attuazione di interventi programmati;

VISTI

Gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa;

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione Campania assume il ruolo di Stazione Appaltante qualificata attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, cui è demandata l'indizione e conseguente aggiudicazione di procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alla soglia comunitaria, promossi dalla Fondazione.
2. La Convenzione è finalizzata alla definizione delle misure organizzative, delle direttive e dei principi cui dovranno attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi, nonché alla regolamentazione dei flussi finanziari.
3. Il finanziamento dell'intervento è assicurato dalla Fondazione, così come le incentivazioni previste dall'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 3

(Soggetti coinvolti e loro obblighi)

1. Le parti di comune accordo individuano il RUP ed eventuali responsabili di fase; la Regione Campania, attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, provvede ad indire ed aggiudicare la procedura di gara per

l'affidamento dei lavori di realizzazione del progetto "Ricostruzione Science Centre di Città della Scienza – Realizzazione dell'Infrastruttura, per un importo pari ad € 21.400.000,00, IVA inclusa, a valere sulle risorse FSC 2007-2013, verificato da Imperia SRL in data 06.10.2025, nonché, in caso di esercizio del diritto di opzione ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, subordinato al reperimento del relativo finanziamento, provvede all'affidamento dei lavori del II lotto di completamento della medesima Infrastruttura, dell'importo complessivo di € 50.344.280,54 IVA inclusa, come da PFTE approvato il 04/05/2023 con decreto n. 4 del Commissario straordinario per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

2. In particolare, la Regione Campania:

- a. Predispone il disciplinare;
- b. Mette a disposizione la piattaforma digitale per gestione delle procedure di gara;
- c. Fornisce al RUP eventuale supporto alle richieste di chiarimenti;
- d. Istituisce il seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa e la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, con la partecipazione di almeno un componente designato dalla Fondazione IDIS "Città della Scienza";
- e. Trasmette, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione efficace, tutta la documentazione alla Fondazione.

3. La Fondazione, per la realizzazione dell'intervento:

- a. Fornisce il documento di indirizzo per la procedura di gara, secondo l'allegato modello predisposto dall'Ufficio Speciale Appalti;
- b. Approva con propria determinazione e trasmette all'Ufficio Speciale Appalti tutta la documentazione propedeutica e necessaria all'indizione della gara;
- c. Verifica la documentazione a comprova e formula proposta di aggiudicazione;
- d. A seguito dell'aggiudicazione efficace, assume la diretta responsabilità dell'esecuzione delle opere;
- e. Si impegna al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione dei lavori pubblici, le disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni del Codice Civile.

4. La Regione Campania, attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, organizza la propria attività accordando carattere prioritario alla procedura di affidamento de qua.

5. In ogni caso, la Regione Campania si obbliga, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli atti a cura della Fondazione, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

6. La Regione Campania si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli stessi eventualmente richiedendo integrazioni.

7. La Fondazione assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Regione Campania potrebbe ritenere necessario inserire nella Commissione Giudicatrice, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze nonché le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dell'intervento.

Art. 5

(Commissione Giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute per l'affidamento del contratto sarà composta da tre membri di cui uno, con competenza giuridico-amministrativa, designato dalla Regione Campania, e due, con competenze tecniche, designati dalla Fondazione.
2. Svolgerà funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice il componente designato dalla Regione Campania.

Art. 6

(Forme di consultazione)

1. La Fondazione condivide con la Regione Campania, attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, un eventuale cronoprogramma della procedura di gara;
2. Il cronoprogramma è periodicamente aggiornato, anche sulla base dell'andamento della procedura di gara, espletata dall'Ufficio Speciale Appalti;
3. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra l'Ufficio Speciale Appalti e la Fondazione è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni di raccordo, che si potranno tenere per iniziativa sia dell'Ufficio Speciale Appalti che della Fondazione.

Art. 7

(Incentivazione)

1. In attuazione dell'art. 45, comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 la Fondazione assicura, nella misura massima del 25 per cento dell'incentivo compreso all'interno dei quadri economici degli interventi oggetto delle procedure di gara, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Regione Campania in relazione alle funzioni tecniche svolte ed indicate nell'Allegato I.10 del medesimo Decreto legislativo 36/2023.
2. Le modalità di riparto sono definite dalla regolamentazione della Regione Campania in materia di incentivazione di funzioni tecniche.
3. La Fondazione procede a trasferire gli importi comunicati dall'Ufficio Speciale Appalti che sono liquidati ai singoli dipendenti dalla medesima Regione Campania, secondo la propria articolazione

delle competenze organizzative.

4. Le attività di partecipazione di dipendenti della Fondazione- siano essi dirigenti o personale del comparto – ai seggi di gara e alle commissioni giudicatrici rientrano nelle attività istituzionali e non sono oggetto di compenso aggiuntivo o di incentivazione.

Art. 8

(Contenzioso relativo alle procedure di affidamento)

1. La Regione Campania, attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, si impegna a collaborare nell'istruttoria a supporto della rappresentanza giudiziale nel caso di eventuali istanze cautelari o ricorsi al giudice amministrativo nei confronti delle procedure di gara.
2. La Fondazione assume le spese legali per la difesa e per la costituzione in giudizio, nel caso di eventuali istanze cautelari o ricorsi al giudice amministrativo nei confronti della procedura di gara.

Art. 9

(Clausola di sicurezza e legalità)

1. Le Parti si impegnano a denunciare immediatamente alla Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti e nei confronti di eventuali soggetti legati da relazioni contrattuali o familiari, dando comunicazione dell'avvenuta denuncia alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti iniziative.
2. La Fondazione si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 informando la Prefettura competente nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti.

Art. 10

(Durata)

1. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione, fino all'affidamento dell'intervento specificato nella medesima Convenzione, fermo restando che opererà un'automatica decadenza in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Art. 11

(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente Convenzione le Parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Napoli.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nonché dal Re. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 13

(Conservazione documentale)

1. La presente Convenzione firmata digitalmente è conservata dalle singole Parti, secondo la propria articolazione organizzativa.

Art. 14

(Registrazione)

1. Il presente atto composto da n. 8 pagine scritte per intero ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella del DPR 131/86.
2. Le Parti danno atto che la presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, a cura e spese della parte interessata.

Art. 15

(Altre disposizioni)

1. Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa

comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Fatta in Napoli, in data dell'ultima delle sottoscrizioni digitali.

**Il Presidente della Fondazione Idis – Città della
Scienza**

**Il Direttore Generale dell'Ufficio Speciale Appalti
– Centrale di Committenza Regionale**